

La direttiva del ministro alle infrastrutture. Clausole compromissorie solo se funzionali all'appalto

# Il ricorso all'arbitrato va limitato

**Passera avverte: amministrazioni quasi sempre soccombenti**

DI ANDREA MASCOLINI

**L**imitare il ricorso agli arbitrati, che vedono quasi sempre soccombenti le amministrazioni, inserendo la clausola compromissoria soltanto se funzionale alla specificità dell'appalto e se è opportuno il ricorso alla giustizia arbitrale; i limiti devono essere tenuti presenti anche per i contratti già affidati in cui è possibile, in base alle vecchie norme, optare a controversia in corso, per l'arbitrato. È questo l'invito contenuto nella direttiva del ministro delle infrastrutture e trasporti, **Corrado Passera**, del 5 luglio 2012 registrata dalla Corte dei conti il 2 agosto 2012 e resa nota in questi giorni. L'atto ministeriale, indirizzato ai dipartimenti del dicastero di Porta Pia, ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche e alle Capitanerie di porto, assume una sua rilevanza di carattere generale per l'azione amministrativa e per la gestione degli appalti pubblici. La direttiva di **Passera** prende le mosse dalle considerazioni che ormai da anni formula l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici rispetto alle risultanze dell'impiego degli arbitrati nel settore degli appalti pubblici. In base a questi dati è stato introdotto ad opera dell'articolo 3, comma 19 della legge 244/2007 il divieto di fare ricorso alla procedura arbitrale, più volte rinviato nella sua entrata in vigore, fino a che il decreto legislativo 53/2010, eliminando la norma-divieto del 2007, ha ammesso l'arbitrabilità delle controversie, vietando, relativamente ai contratti pubblici, il compromesso (art. 807 cpc) una volta insorta la controversia.

Sono pertanto arbitrabili solo le controversie relative a contratti già contenenti la clausola compromissoria. Nella direttiva si ricorda, quindi, che nella relazione del 2009 l'Autorità oggi presieduta da Sergio Santoro, aveva stigmatizzato il fatto che i giudizi arbitrali «comportano costi elevati per le pubbliche amministrazioni, anche in ragione delle alte percentuali di soccombenza rilevate». In particolare il dato diffuso all'epoca dall'Autorità vedeva una soccombenza, con riferimento complessivo agli arbitrati liberi e amministrati, pari a circa il 94%, mentre soltanto nel 6% dei casi le domande delle imprese erano state rigettate. Anche con la relazione del 2010 l'organismo di vigilanza, come si legge nella direttiva del **ministero delle infrastrutture**, avevano avuto modo di evidenziare che negli arbitrati liberi le stazioni appaltanti, nella quasi totalità, sono risultate in tutto o in parte soccombenti. A ciò si deve aggiungere il fatto, sempre riportato nella direttiva, che «solo una minoranza dei procedimenti si conclude entro il termine ordinario previsto per l'emissione del lodo» (240 giorni). Da qui l'invito, contenuto nella direttiva di «limitare al massimo la previsione della clausola compromissoria in considerazione della specifica natura e delle caratteristiche dell'appalto e dell'opportunità rispetto alla singola fattispecie, del ricorso alla giustizia arbitrale. Il ministro chiede alle stazioni appaltanti di regolarsi nei termini descritti anche per le fattispecie regolate dalla normativa precedente al 2010, quando era prevista la facoltà di declinare la competenza arbitrale.

— © Riproduzione riservata —

